



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 febbraio 2019

Prot.595/CG/ff

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: modifica del regolamento interno sul procedimento disciplinare

Vi segnaliamo che nella seduta di Consiglio del 25 gennaio è stata approvata una revisione del regolamento interno sul procedimento disciplinare. Nella medesima seduta è stato modificato anche il regolamento deontologico di Categoria.

Rimandandovi all'esame dei relativi testi allegati alla presente, desideriamo segnalarvi che la principale modifica ha riguardato, in entrambi i documenti, il recepimento dell'interpretazione che qualifica la morosità derivante dal mancato versamento della quota di iscrizione all'albo, come illecito amministrativo e non disciplinare.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)

All.: c.s.



Norme di deontologia professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati

Il testo del codice deontologico dei periti industriali e perito industriale laureato è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 24 gennaio 2013, successivamente modificato in data 2 maggio 2013 e infine in data 25 gennaio 2019

(Recepito dal consiglio dell'ordine territoriale con delibera n. del)



PREAMBOLO

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta all'albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.

La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti, con le pubbliche autorità, con il collegio dell'ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni perito industriale e perito industriale laureato, ancorché socio di società tra professionisti ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.

L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per l'esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni perito industriale e perito industriale laureato e società tra professionisti, iscritti all'albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel registro dei praticanti.



PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il perito industriale e perito industriale laureato nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle disposizioni del codice deontologico.

Il perito industriale e perito industriale laureato, che operi al di fuori del territorio nazionale, è tenuto al rispetto delle presenti norme e di quelle applicabili nel paese ospitante.

Non informare il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza, su di un comportamento contrario al codice deontologico, costituisce illecito disciplinare.

Art. 2

Tutti coloro che esercitano la professione di perito industriale e di perito industriale laureato, anche in forma societaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Art. 3

Il perito industriale e perito industriale laureato deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo.

Art. 4

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

Art. 5

Il perito industriale e perito industriale laureato deve denunciare al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

Art. 6

Il perito industriale e il perito industriale laureato, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 7

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito industriale e perito industriale laureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento



della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Art. 8

Il perito industriale e il perito industriale laureato non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

Il professionista, iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, deve utilizzare il titolo professionale di "perito industriale" con l'abbreviazione "per. ind.". Il titolo professionale di "perito industriale laureato" e l'uso dell'abbreviazione "dott. per. ind.", spetta all'iscritto all'albo laureato secondo le norme dell'ordinamento.

E' escluso l'uso di titoli di altra natura, senza inerenza con la propria attività professionale, che, affiancati al titolo professionale, possano essere causa di una inesatta informazione della condizione soggettiva del professionista, influenzando impropriamente sul mercato dei servizi tecnici.



DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO E CON L'ENTE DI PREVIDENZA

Art. 9

Il perito industriale e il perito industriale laureato deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal consiglio del collegio dell'ordine, dal consiglio nazionale e dall'Ente di previdenza, nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 10

L'appartenenza al collegio dell'ordine e l'iscrizione all'Ente di previdenza impongono ai professionisti un dovere di collaborazione.

A tal fine, è dovere dell'iscritto contribuire con la tassa stabilita annualmente dal consiglio del collegio dell'ordine al funzionamento del medesimo. La morosità, derivante dal mancato versamento, costituisce illecito amministrativo, determinando la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto così come previsto dalla Legge 536 del 3 agosto 1949.

E' dovere dell'iscritto all'Ente di Previdenza versare la contribuzione previdenziale dovuta. L'irregolarità dei versamenti, ove definitivamente accertata ed esperite tutte le procedure di recupero, costituisce illecito disciplinare.

E' dovere dell'iscritto all'Ente di Previdenza osservare gli adempimenti disciplinati dal Regolamento dell'Ente di previdenza. Gli inadempimenti di tali obblighi, esperite tutte le procedure previste dal regolamento dell'Ente di Previdenza, costituisce illecito disciplinare.

Ogni iscritto deve segnalare al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza il comportamento dei propri colleghi o di società tra professionisti iscritte all'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

Art. 11

È diritto/dovere del perito industriale e perito industriale laureato partecipare alle votazioni per il rinnovo del consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza e dell'ente di previdenza, salvo giustificato motivo.

Art. 12

Il perito industriale e perito industriale laureato dipendente, autorizzato a svolgere l'attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo quanto stabilito nel successivo articolo 27.

Art. 13

Il perito industriale e perito industriale laureato componente del consiglio del collegio dell'ordine non ha vincolo di mandato, rappresentando tutte le aree di attività appartenenti alla professione. Deve svolgere il proprio compito con disponibilità, obiettività ed imparzialità.

Art. 14

Il perito industriale e perito industriale laureato deve comunicare al collegio dell'ordine tutte le variazioni dei dati necessari alla reperibilità, all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'albo.



DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15

Il perito industriale e perito industriale laureato deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del perito industriale e perito industriale laureato nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e nei confronti delle società tra professionisti. Gli stessi principi di questo capo si applicano anche alle società tra professionisti, iscritte all'albo professionale.

Art. 16

È fatto divieto ai periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo ed ai tirocinanti di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 17

Il perito industriale e perito industriale laureato che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

Il perito industriale e perito industriale laureato, originariamente incaricato, deve collaborare, affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell'opera.

Il perito industriale e perito industriale laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni, che risultino già svolte.

Art. 18

In caso di decesso di un collega, il perito industriale e perito industriale laureato chiamato dal consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento.

Il perito industriale e perito industriale laureato sostituito, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

Art. 19

In caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma dell'articolo precedente.

Il perito industriale e perito industriale laureato sostituito deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

Art. 20

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.



Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.

Art. 21

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento del praticante, a contenuto teorico e pratico, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della gestione organizzativa della professione.

Il perito industriale e perito industriale laureato nei rapporti con i tirocinanti deve curare in modo disinteressato l'insegnamento professionale al fine dell'adempimento della pratica professionale, avendo cura anche a trasferire le regole deontologiche.

Deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto con i tirocinanti nei compiti e modalità di espletamento della pratica.

Al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio.

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle presenti norme di deontologia ove praticabili. Il tirocinante è tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme di deontologia.

Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichi dai clienti dello studio ove svolge il tirocinio.

Art. 22

Per nessuna ragione e in nessun caso il perito industriale e perito industriale laureato dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 23

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 24

Non è permesso al perito industriale e perito industriale laureato fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della professione regolamentata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.



Art. 25

Il perito industriale e perito industriale laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

Art. 26

Il perito industriale e perito industriale laureato o società di professionisti o tirocinante che intenda procedere per vie legali nei confronti di un collega, o di società professionali iscritte all'albo, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il consiglio del collegio dell'ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza.

Art. 27

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 28

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il perito industriale e perito industriale laureato, anche come socio di società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Art. 29

Alla base della prestazione professionale del perito industriale e perito industriale laureato deve essere tenuto in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica delle persone, la tutela dell'ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e storici proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni energetici.

Art. 30

Il perito industriale e perito industriale laureato ovvero la società tra professionisti, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 31

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 32

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto al segreto professionale, anche nelle società tra professionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente o per quanto è stabilito dall'articolo 622 c.p.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Art. 33

Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello



specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente. In tali casi, il perito industriale e perito industriale laureato potrà svolgere l'incarico anche in collaborazione con colleghi specialisti, informandone il cliente.

Art. 34

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il perito industriale e perito industriale laureato potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione, previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Art. 35

Il perito industriale e perito industriale laureato può svolgere la propria attività professionale nelle forme delle società previste dalla vigente normativa o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo.

Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 36

Il perito industriale e perito industriale laureato potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 37

Il perito industriale e perito industriale laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare il committente ove tragga un vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all'interno della sua prestazione professionale.

Art. 38

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.

Art. 39

Il perito industriale e perito industriale laureato, che venisse nominato consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente entro il terzo grado o un suo cliente, qualche interesse nella controversia.



Art. 40

Nella compilazione del preventivo e della parcella il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire ed eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell'incarico, di cui all'art. 27.

Art. 41

Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all'incarico, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.



DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA'

Art. 42

Il perito industriale e perito industriale laureato deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 43

L'evasione fiscale sui redditi professionali, ove definitivamente accertata, costituisce illecito disciplinare.

Art. 44

Il perito industriale e perito industriale laureato non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Art. 45

Il perito industriale e perito industriale laureato, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una pubblica amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla pubblica amministrazione.

Il perito industriale e perito industriale laureato pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale deve rispettare la disciplina contrattuale del rapporto subordinato in essere. Deve astenersi dall'avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altri professionisti. Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a comunicare al consiglio del collegio dell'ordine le caratteristiche del proprio rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.

Il perito industriale e perito industriale laureato non può avvalersi della collaborazione di dipendenti delle istituzioni, per lo svolgimento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano espressamente autorizzate dall'istituzione interessata.



DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 46

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il perito industriale e perito industriale laureato instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.



NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 47

Il perito industriale e perito industriale laureato, nominato componente di commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico. Pertanto, deve assumere un comportamento tale da non comportare utilità di qualsiasi natura per sé o per altri e non deve vantare tale ruolo al fine di trarre utilità di qualsiasi natura.

Art. 48

Il perito industriale e perito industriale laureato, prescelto dal consiglio del collegio per partecipare a commissioni in rappresentanza del medesimo, deve agire in modo da tutelarne gli interessi e il decoro. Deve, inoltre, segnalare al proprio consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.

Art. 49

Il perito industriale e perito industriale laureato nominato componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

Art. 50

Il perito industriale e perito industriale laureato, componente di commissioni, deve vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.

Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'ente banditore sia il consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza, nonché l'autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.

Art. 51

Il perito industriale e perito industriale laureato che venga nominato componente di una commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico, qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto, con il quale egli abbia rapporti di parentela entro il terzo grado o di collaborazione professionale continuativa.

Art. 52

Tutti gli iscritti all'albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se gli enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al consiglio del collegio dell'ordine.

Per le nomine conferite a titolo personale, il perito industriale e perito industriale laureato, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

Art. 53



Il perito industriale e perito industriale laureato deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.



DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato. Gli iscritti all'albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dai competenti collegi dei consigli di disciplina territoriali, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 55

L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del consiglio del collegio dell'ordine di appartenenza.

I periti industriali e i periti industriali laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

Art. 56

Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e recepito dal consiglio del collegio dell'ordine territoriale.

Esso è depositato presso il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
~~PERITI INDUSTRIALI LAUREATI~~
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indice

PREAMBOLO	pag. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 – 8)	pag. 2
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO E CON L'ENTE DI PREVIDENZA (artt. 9 – 14)	pag. 4
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI (artt. 15 – 27)	pag. 5
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI (artt. 28 – 41)	pag. 8
DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ (artt. 42 – 45)	pag. 11
DEI RAPPORTI CON I TERZI (art. 46)	pag. 12
NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE (artt. 47 – 53)	pag. 13
DISPOSIZIONI FINALI (artt. 54 – 56)	pag. 15
INDICE	pag. 16



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE



I N D I C E

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Art.2 (Obblighi del perito industriale)

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

Art.5 (Prescrizione)

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

Art. 9 (Procedura)

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio)

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso)

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).

Art.20 (Accesso agli atti)

Art.21 (Istruttoria)

Art.22 (Decisione e pubblicazione).

Art.23 (Verbalizzazione)

Allegato A



SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO
TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Allegato B

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Allegato C

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA
COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA



REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, riunitosi in data 25 gennaio 2019,

visto il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, regolamento per la professione di perito industriale;

visto il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali;

visto il D.M. 1 ottobre 1948 n. 822500 recante il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;

visto il Codice Deontologico dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati (ex delibera del Consiglio Nazionale n. 340/31 del 12 dicembre 2006 come modificato dalla delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007 e succ.mod.);

visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

visto il d.P.R. 7 agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali;

visto l'art.10, della legge 12 novembre 2011 n.183 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;

visto il regolamento sulla nomina dei Componenti dei Consigli territoriali di disciplina pubblicato in data 31 gennaio 2013 nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia N. 2, adottato in data 11 dicembre 2012, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

ritenuto di dover recepire in un proprio regolamento interno esplicativo, valevole per tutti gli iscritti (persone fisiche e giuridiche), ivi compresi i tirocinanti, le modifiche normative riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare per le libere professioni e di dare, in un testo ricognitivo applicabile da parte degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, una migliore veste organica alle proprie fonti in materia di procedimento disciplinare;

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Il *Consiglio territoriale di disciplina* è l'organo territorialmente competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il *Consiglio Nazionale dell'Ordine* e gli *Ordini territoriali* sono gli organi amministrativi esponentziali, a livello nazionale e locale, dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati.

Il *Collegio di disciplina* è una articolazione interna del più ampio Consiglio territoriale di disciplina, composto da tre consiglieri di disciplina.



Il *Perito industriale* è da intendere come Perito Industriale e come Perito Industriale laureato.

Art.2 (Obblighi del perito industriale)

1. Il Perito Industriale nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale e tecnica.
2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine di appartenenza. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli di disciplina territoriali di cui al Capo secondo di questo regolamento.
3. Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio territoriale di disciplina di cui al Capo secondo può infliggere, per condotte attive o omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:
 - a) l'avvertimento;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell'inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali;
 - d) la cancellazione dall'albo.
2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui l'Ordine territoriale deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.
3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati all'Ordine territoriale di appartenenza, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.
4. Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del perito industriale, società tra professionisti, o tirocinante all'Ordine territoriale di appartenenza, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art. 3, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio nazionale, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di



appartenenza grava sul Consiglio dell'Ordine territoriale qualora il perito industriale sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.

5. Il perito industriale che sia stato cancellato dall'albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione dell'Ordine territoriale ove era iscritto quando fu cancellato dall'albo nei seguenti casi:

- a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;
- b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'albo.

6. La decisione, positiva o negativa, dell'Ordine territoriale sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio nazionale.

7. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e di quelli dovuti al Consiglio Nazionale, anche ai sensi del successivo art. 14 comma 2, come stabilito dall'articolo 2 dalla Legge 3 agosto 1949 n. 536, mediante le modalità e le procedure di recupero previsti dai singoli regolamenti, anche previa iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'ordine, osservate le forme previste del procedimento disciplinare, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione, inflitta con le modalità previste dall'art. 12 R.D. 275/1929, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine, allorquando si sia provveduto al pagamento delle somme dovute.

8. Il perito industriale sanzionato amministrativamente con la sospensione dalla professione per morosità, qualora sanita detta morosità, lo comunica al Presidente dell'Ordine territoriale di appartenenza che, constatato l'avvenuto saldo, annulla la sanzione con decorrenza dalla data dell'avvenuto saldo delle morosità.

9. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva. La relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito.

10. L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva.

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali.

2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art.5 (Prescrizione)



1. L'illecito disciplinare del perito industriale si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.
2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

1. Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all'art.8, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'albo nonché gli iscritti al registro dei praticanti.
2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.
3. Ciascun Consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo Collegio.
4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina è obbligatoria la partecipazione di un Consigliere esterno all'Ordine.
5. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
6. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini territoriali.
7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale degli Ordini territoriali.
8. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio degli Ordini territoriali.

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del corrispondente Ordine territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.



2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Ordine territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio nazionale dell'Ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

a) di essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni;

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine territoriale;

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale;

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugate;

5. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Ordine dei periti industriali, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero non inferiore a due, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:



- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili.
- esperti in materie giuridiche o tecniche

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e almeno due candidati esterni tra quelli di cui al precedente comma 5.

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'Ordine.

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'Ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'Ordine) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'Ordine ai sensi del precedente comma 9.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, previa convocazione del presidente Consiglio dell'Ordine territoriale. All'esito dell'insediamento, l'Ordine territoriale cura la pubblicazione dei Collegi di disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile.

12. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine territoriale, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

13. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di



disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 9 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del Collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art.51 e 52 cod. proc. civ. ¹ o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto da procedimento disciplinare. In ogni caso il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art.6, co.3.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215 ². Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica dell'Ordine, di cui all'art.8 comma 10 del presente regolamento, dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 1 e proseguono presso l'Ordine territoriale. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

¹ Art.51 cod. proc. civ.: Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art.52 cod. proc. civ.: Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

² Art.3, L.20 luglio 2004 n.215: 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.



4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

5. La partecipazione al Consiglio di disciplina territoriale avviene a titolo gratuito per gli appartenenti all'Ordine che avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio nazionale, mentre per i componenti esterni è previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell'organo, il cui importo è fissato dal Consiglio nazionale.

6. Il Consiglio Nazionale organizza e promuove iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e dei Consiglieri Nazionali preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli iscritti all'Ordine, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n.241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i periti industriali, da leggere alla luce di sopravvenienze normative generali, e i riferimenti agli Ordini territoriali si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina territoriali, salvo il caso di sospensione ex art. 2, L. 3 agosto 1949 n.536 in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali.

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

1. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale, collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo non appena insediato, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai collegi giudicanti tripersonali di cui all'articolo 6, comma 3 in cui si articola il Consiglio.

2. In ciascun Collegio giudicante, in deroga al criterio alfabetico di cui sopra, uno dei tre componenti deve necessariamente appartenere ai soggetti estranei all'Ordine, che può far parte di più Collegi.

3. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell'organo disciplinare automaticamente allo specifico Collegio individuato ai sensi del comma 1, secondo un criterio di successione sequenziale basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.

4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricsuzione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di disciplina da un altro componente secondo i criteri dell'art.10.

5. Se la segnalazione disciplinare riguarda un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso non potrà far parte del proprio Collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1. Se la segnalazione riguarda il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri del comma 1.

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art.8, co.12.

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)



1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

- a) all'Ordine territoriale;
- b) all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali, per gli illeciti di natura previdenziale;
- c) al Ministero vigilante ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale può motivatamente archiviare esposti pervenuti e da chiunque inoltrati, solo se connotati da evidente e conclamata infondatezza.

3. La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il presidente del Consiglio di disciplina assegna il procedimento al collegio individuato ai sensi dell'art. 6, co.3.

2. Il Presidente del collegio di disciplina, verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere sentito l'incolpato, riferisce al collegio di disciplina, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso negativo, la statuizione di non luogo a procedere non è impugnabile, mentre in caso affermativo, il Presidente del collegio nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa per iscritto almeno dieci giorni prima l'incolpato con formale contestazione dei fatti addebitati che dà inizio al procedimento disciplinare, affinché possa presentare le sue giustificazioni, sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti e memorie da depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione.

3. La contestazione degli addebiti con contestuale convocazione dell'incolpato va notificata con le modalità dell'art.22, comma 3 ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

1. Il collegio designato, anche tramite il solo relatore, può effettuare accertamenti istruttori presso soggetti pubblici e privati al fine di acquisire elementi di valutazione sui fatti addebitati.

2. Il giorno della convocazione, l'incolpato, persona fisica o società professionale, può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

3. L'incolpato può farsi assistere da un procuratore, ivi compreso un collega, anche in pensione, o un avvocato.

4. La discussione istruttoria è orale e si svolge in seduta non aperta al pubblico, a cui partecipa l'incolpato ed, eventualmente, il suo procuratore. La decisione disciplinare è sempre deliberata collegialmente quale che sia la sanzione da infliggere.

5. Nel giorno fissato, il Collegio di disciplina, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, assunte, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, dopo



aver sentito le conclusioni del relatore e dell'incolpato, adotta le proprie decisioni previa camera di consiglio. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

6. Il Collegio di disciplina territoriale può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei periti industriali.

7. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti.

8. Ove l'incolpato non si presenti o non abbia fatto pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un grave ed oggettivo impedimento, si procede in sua assenza.

9. Se nel corso dell'istruttoria emergono fatti ulteriori e diversi da quelli contestati per iscritto, il collegio rimette gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per le valutazioni di competenza per questi soli fatti ulteriori, ferma restando la potestà decisoria su quelli già contestati ed acclarati.

10. Il Collegio di disciplina, chiusa l'istruttoria, delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti e il dispositivo viene letto dal Presidente del Collegio di disciplina immediatamente dopo la decisione.

11. Il dispositivo della sanzione inflitta deve essere assunto non oltre 120 giorni dalla contestazione degli addebiti all'incolpato in ossequio al principio di tempestività dell'azione disciplinare. La motivazione, ove non contestuale al dispositivo, è depositata, unitamente al dispositivo, presso l'Ordine territoriale non oltre i trenta giorni successivi.

12. La sanzione inflitta con la relativa motivazione vanno comunicate dal consiglio di disciplina territoriale all'Ordine territoriale che provvederà a notificarle e comunicarle unitariamente e tempestivamente notificate all'interessato personalmente e ai soggetti indicati all'art. 3, comma 4 di questo Regolamento con le modalità dell'art.22, comma 3.

13. La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all'Ordine territoriale competente, deve essere pubblicata sull'albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale.

14. La sanzione resta pubblicata sull'albo professionale territoriale:

- per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l'*avvertimento*;
- per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la *censura*;
- per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la *sospensione*: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata.

15. Nel caso di sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull'albo professionale territoriale cessa dal momento del pagamento delle quote arretrate.

Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio).

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale possono essere impugnate in sede giurisdizionale, dall'incolpato (persona fisica o persona giuridica) e dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente per segnalazioni di valenza disciplinare, con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo art.18 nel termine di trenta giorni (fa fede la data di spedizione) decorrente dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della



parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria dell'Ordine territoriale in analogia all'art.327 c.p.c.³

2. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale sono immediatamente esecutive, se non è proposto ricorso nei termini di cui al precedente comma. La proposizione del ricorso sospende dunque l'esecuzione del provvedimento.

3. L'efficacia delle decisioni decorre dalla scadenza del termine previsto per l'impugnazione della decisione, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato la sentenza del Consiglio Nazionale, che decide sull'impugnazione.

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso).

1. Le impugnazioni da parte dell'interessato o del Pubblico Ministero dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali e i periti industriali laureati si propongono con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo articolo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata (fa fede la data di spedizione) o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.

2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ.mod⁴.

3. Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

4. È irricevibile il ricorso quando sia depositato o spedito, in caso di notifica, dopo il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare o oltre un anno dal suo deposito, mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui sopra. L'onere della prova documentale circa l'avvenuta tempestiva spedizione del ricorso grava sul ricorrente.

5. Nel giudizio di impugnazione, avente natura giurisdizionale, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).

³ Art.327 c.p.c.: *Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.*

⁴ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 - Norme sulle tasse da corrisponderci all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali:

Le tasse da corrisponderci a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:

a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800 (v. ora l'importo di euro 6,60 determinato dall'art.1, lett.a, del d.p.c.m. 21 dicembre 1990).



1. Il ricorso al Consiglio nazionale è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
3. L'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede l'Ordine territoriale, se ricorrente è il professionista (o società tra professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della Repubblica e, in entrambi i casi, al Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale, a sua volta, informa il Presidente del Collegio di Disciplina, che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio dell'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui al comma 3, e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dall'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale al Consiglio nazionale.
7. L'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art.20 (Accesso agli atti)

1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art.21 (Istruttoria)

1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione alle parti.
2. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dal successivo comma 4. Deve altresì necessariamente informare il professionista, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui all'art. 19, comma 3, per il tramite del Presidente dell'Ordine territoriale, ed il Procuratore della Repubblica di cui all'art.19, comma 3 della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio nazionale per essere sentiti personalmente.
3. Le sedute del Consiglio nazionale in cui si discute l'impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati.
4. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta



ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

5. Le decisioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art.22 (Decisione e pubblicazione).

1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

3. La segreteria provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, idoneo allo scopo, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio di disciplina territoriale ed all'Ordine territoriale di iscrizione. Provvede infine alla annotazione di cui all'art.3, co.1, d.P.R. n.137 del 2012.

Art.23 (Verbalizzazione).

1. Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il nome, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

2. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

3. È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 24 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio nazionale).

1. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio nazionale sono proponibili innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, all'Ordine territoriale ed al Procuratore presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Le sentenze sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall'articolo 373⁵ del codice di procedura civile.

⁵ Art.373 c.p.c.: *Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata⁽¹⁾ può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno⁽²⁾, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp. att.]*

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudice ad quem).



Art.25 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale investitura del Consiglio di disciplina territoriale indicata all'art.11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.

*(2) Secondo la giurisprudenza, il danno **grave** è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è **irreparabile** quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).*



Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Spett.le Ordine territoriale di.....

SEDE

il sottoscritto..... nato a..... il..... residente in via.....

tel..... cell..... mail..... cod. fisc.

CHIEDE

di essere ammesso alla valutazione per la nomina di componente del Consiglio territoriale di disciplina presso l'Ordine territoriale di, in qualità di:

A) iscritto all' Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati: iscrizione n. data di iscriz.....

specializzazione in.....

B) esperto esterno in materia deontologico-disciplinare, esercente professione o lavoro quale.....

Quali titoli valutabili per il conferimento di detto incarico, dichiara quanto segue:

1. di aver svolto i seguenti incarichi (funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro) in materia di deontologia e disciplina per conto del CNPI o di Ordini territoriali dei periti industriali.....

2. di aver svolto i seguenti incarichi (funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro) in materia di deontologia e disciplina per conto di altri Ordini professionali:

3. di aver rivestito carica di Consigliere dell'Ordine, locale o nazionale, presso:

- Il Consiglio nazionale dell'Ordine di.....dal.....al

- L'Ordine territoriale di.....dal....al.....

4. di aver pubblicato i seguenti studi specifici in materia di deontologia e disciplina:

5. di aver pubblicato i seguenti studi giuridico-amministrativi sulle libere professioni

6. di aver svolto i seguenti incarichi di servizio a favore di pubbliche amministrazioni

Dichiara altresì:

a) di essere iscritto all'Albo da almeno 5 anni (per i soli interni all'Ordine o per gli esterni iscritti in altri Ordini);

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;



d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate;

Il sottoscritto attesta che quanto sopra dichiarato e/o autocertificato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 risponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Ogni comunicazione concernente la procedura di nomina dovrà essere effettuata:

via mail all'indirizzo.....

via fax al numero.....

a mezzo posta all'indirizzo.....

a mezzo PEC all'indirizzo

Data.....

Firma



Allegato B

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Ill.mo Presidente del Tribunale di....

SEDE

OGGETTO: richiesta urgente di nomina dei Componenti, effettivi e supplenti, dei Consigli territoriali di disciplina dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di.....

Ill.mo Presidente, *(intestare tale frase non al PC, ma a penna e non a macchina x stile)*

il recente art.8, comma 3 del d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, in attuazione dell'art.3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, conferisce alla S.V. il delicato compito di designazione dei componenti, effettivi e supplenti, dei novelli Consigli territoriali di disciplina, organi preposti ad infliggere sanzioni disciplinari agli iscritti agli Ordini professionali, tra i quali l'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati.

Si trasmette pertanto l'elenco dei candidati, intranei ed estranei all'Ordine dei periti, che si sono candidati e che questo Consiglio territoriale dell'Ordine ha selezionato, come prescritto dall'art.8, comma 3 del d.P.R. n.137 del 2012 cit., in numero doppio rispetto ai nominabili dalla S.V.

Si chiarisce che i soggetti preposti sono stati individuati seguendo i criteri (incompatibilità etc.) del suddetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, nonché dei requisiti e criteri curriculari fissati dal prescritto regolamento attuativo del cennato art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. ... del ..., che si allega per opportuna conoscenza.

(*)

Valendosi dei *curricula* dei candidati che si allegano alla presente nota, vorrà pertanto la S.V. individuare tra i suddetti candidati i n. componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti del Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati di.....

Si richiama alla Sua attenzione la circostanza che, ai sensi dell'art.4, comma 9 e 10 del cennato regolamento attuativo del predetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati, la nomina sia degli intranei che degli estranei all'Ordine deve seguire la seguente regola:

"9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo all'Ordine.

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all'Ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all'Ordine) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno all'Ordine ai sensi del precedente comma 9".

Si confida, da ultimo, in una rapida designazione dei componenti del delicato organo disciplinare, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo stesso. Per qualsiasi chiarimento o ausilio, la S.V.



potrà contare sulla piena disponibilità dello scrivente Ordine, in persona del Presidente per. ind. ... (tel, cell, mail, fax) o del Consigliere delegato per. ind. (tel, cell, mail, fax).

Si inviano distinti saluti

Il Presidente

Allegati:

N. ... curricula dei candidati

Regolamento sui criteri e modalità di designazione dei componenti

Articolo 8 comma 3 del DPR n.137/2012

Eventuale provvedimento Ministero della Giustizia su estensione di competenza del Consiglio di disciplina.

(*) BLOCCO DA INSERIRE IN CASO DI CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA COMPETENTE SUGLI ISCRITTI A PIU' ORDINI TERRITORIALI:

“Si fa inoltre presente che il Consiglio territoriale di disciplina di avrà competenza anche sugli iscritti negli albi degli Ordini territoriali di, come disposto dal Ministero della Giustizia, con provvedimento n. del..... che si allega”.



Allegato C

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA
COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Al Ministero della Giustizia
Via Arenula
Roma

Gli scriventi Presidenti dei Consigli territoriali dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di, in relazione ai disposti del regolamento sulle modalità di designazione dei membri del consiglio di disciplina territoriale pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. del

CHIEDONO

che venga estesa ed accorpata la competenza dell'unitario Consiglio di disciplina territoriale agli iscritti negli albi degli Ordini territoriali di, per le seguenti ragioni:

- 1) trattasi di Ordini finitimi;
- 2)
- 3)
- 4)

Nel proporre quale sede del Consiglio di disciplina la sede dell'Ordine territoriale di, si resta in attesa di cortese celere riscontro, ai sensi dell'art.4 comma 13 del citato regolamento sui criteri e modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriale.

Firme dei Presidenti

Allegato: regolamento sui criteri di designazione